



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 71 DEL 14/04/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA SU VIA ISTITUTO MARINO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

**Premesso** che via Istituto Marino è strada a carreggiata singola e a doppio senso di circolazione, classificata come Locale Urbana (F) ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ricompresa nella delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4 del citato D.lgs. 285/92, con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;

**Accertato** che l'andamento della via è prevalentemente curvilineo e presenta, su entrambi i lati, spaziosa banchina erbosa separata dalla carreggiata da striscia longitudinale di margine continua e che la via Istituto Marino non è asservita da marciapiede e non presenta attraversamenti pedonali;

**Costatato** che l'attuale divieto di sosta sulle banchine erbose, ai sensi dell'art. 158 c. 2 lett. f) del citato D.lgs. 285/1992, risulta costantemente inatteso con grave rischio e pericolo, anzitutto, per gli stessi utenti responsabili della sosta irregolare che, dopo aver lasciato il proprio veicolo, proseguono a piedi trovandosi il più delle volte necessariamente ad impegnare la carreggiata percorrendo anche decine di metri prima di raggiungere l'inizio del marciapiede;

**Considerato** che il rischio ed il pericolo per gli utenti deboli aumenta in modo esponenziale, durante la stagione estiva;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto** gli artt. 1, 5, 7 e 158 e 190 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del codice della strada);

### **O R D I N A**

Che su entrambi i margini di **via Istituto Marino**, a rafforzamento ed integrazione dei generici ed attuali divieti, sia installata segnaletica verticale di **divieto di sosta con rimozione**, dalle **ore 0-24**, correlata da pannello integrativo recante la dicitura: "**divieto esteso alla banchina**" o altra equipollente. La segnaletica dovrà essere ripetuta ad intervalli adeguati al fine di consentire un'efficace conoscenza dell'estensione del divieto.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione e/o l'adeguamento della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.